



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 467 del 05/08/2025

**Disposizioni per garantire l'effettività del diritto allo sport e la continuità della pratica sportiva giovanile.
Modifiche alle leggi regionali 25 novembre 2013, n. 18, e 7 agosto 2020, n. 37.**

Firmato da: Gennaro Saiello; Vincenzo Ciampi



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni per garantire l'effettività del diritto allo sport e la continuità della pratica sportiva giovanile.

Modifiche alle leggi regionali 25 novembre 2013, n. 18, e 7 agosto 2020, n. 37.

A iniziativa dei Consiglieri

Gennaro Saiello

Michele Cammarano

Vincenzo Ciampi



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

INDICE

Art. 1 (Oggetto e finalità)

Art. 2 (Interventi)

Art. 3 (Programmazione degli interventi)

Art. 4 (Contributi regionali)

Art. 5 (Modifiche alla legge regionale 25 novembre 2013, n. 18)

Art. 6 (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2020, n. 37)

Art. 7 (Clausola valutativa)

Art. 8 (Clausola di neutralità finanziaria)

Art. 9 (Entrata in vigore)



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Campania, in attuazione dell'articolo 33, comma 7, della Costituzione e dell'articolo 8, lettera v), del proprio Statuto, e nell'ambito delle finalità stabilite dalla legge regionale 25 novembre 2013, n. 18 (Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative), promuove interventi e iniziative volti a rafforzare e ampliare le condizioni necessarie per garantire l'effettivo esercizio del diritto allo sport.
2. Particolare attenzione è rivolta alla continuità della pratica sportiva giovanile, agonistica e non agonistica, da parte di adolescenti, giovani e persone in situazione di fragilità o svantaggio sociale ed economico, nonché alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di abbandono sportivo.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge regionale, la Regione Campania opera in sinergia con gli enti locali, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive riconosciute, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le istituzioni scolastiche e universitarie, i soggetti accreditati per la formazione professionale, le agenzie educative, le società sportive dilettantistiche e le realtà associative, i servizi sociali territoriali, nonché con altri soggetti pubblici e privati che perseguano analoghe finalità.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 2

(Interventi)

1. Per perseguire le finalità indicate all'articolo 1, la Regione Campania promuove e sostiene:
 - a) programmi mirati a garantire la continuità sportiva e a contrastarne l'abbandono, con particolare riferimento a soggetti a rischio di emarginazione e alla popolazione giovanile in età scolare, ai minori e alle persone che vivono condizioni di fragilità o svantaggio sociale ed economico, al fine di favorirne l'inclusione e la partecipazione;
 - b) l'elaborazione, la sperimentazione e la diffusione di modelli organizzativi innovativi che incentivino la partecipazione alle attività fisiche e motorie, sia nell'ambito giovanile non agonistico sia in quello agonistico, attraverso azioni e strumenti adeguati ai bisogni dei ragazzi, compresi servizi di supporto psicologico professionale utili a favorire la continuità della pratica sportiva e a favorire il benessere psico-fisico degli atleti;
 - c) iniziative orientate alla prevenzione e al contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) e di fenomeni di ritiro sociale, nonché interventi per la diffusione di corretti stili di vita, con l'obiettivo di ridurre fattori di disagio e marginalità;
 - d) progetti volti a prevenire e contrastare il bullismo, il cyberbullismo e ogni forma di discriminazione, in considerazione dell'impatto di tali fenomeni sull'abbandono sportivo e del ruolo educativo dello sport nel promuovere rispetto reciproco e legalità, anche attraverso presidi sportivi nelle aree periferiche o socialmente più critiche;
 - e) azioni per il contrasto degli stereotipi e delle discriminazioni di genere, anche in relazione alle implicazioni che tali fenomeni hanno sul rischio di abbandono sportivo, in coerenza con la legge regionale 7 agosto 2020, n. 37;
 - f) interventi volti a promuovere la pratica sportiva e motoria delle persone con disabilità, sia di tipo intellettuale sia di tipo fisico;
 - g) progetti specifici per contrastare discriminazioni di qualsiasi natura connesse all'abbandono sportivo o alla riduzione della partecipazione alle attività motorie;
 - h) attività di studio, analisi e ricerca sui fenomeni di abbandono sportivo e sulle condizioni che li determinano o ne conseguono, con particolare attenzione ai contesti di maggiore fragilità sociale, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;
 - i) campagne di informazione istituzionale, sensibilizzazione e divulgazione sui temi trattati dalla presente legge, anche tramite strumenti di comunicazione e canali dedicati;
 - j) iniziative per la creazione, lo sviluppo e il consolidamento di reti e collaborazioni tra associazioni sportive e giovanili, realtà di volontariato e istituzioni scolastiche secondarie, nonché con enti accreditati per la formazione professionale (IeFP), finalizzate a prevenire e monitorare la dispersione sportiva, includendo anche strumenti che propongano ai giovani alternative disciplinari all'abbandono;



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

- k) percorsi di formazione rivolti a insegnanti, educatori, operatori e genitori, per accrescere la consapevolezza sui rischi di dispersione sportiva e fornire competenze operative per prevenirla e gestirla, anche in relazione ai disturbi alimentari, ai fenomeni di ritiro sociale e alla valorizzazione delle competenze trasferibili dallo sport alla vita quotidiana;
 - l) interventi finalizzati a garantire la mobilità, autonoma o assistita, di adolescenti e giovani verso luoghi e strutture sportive e motorie, nonché progetti per la riqualificazione di quartieri e periferie mediante la creazione di spazi sportivi e hub di prossimità dedicati.
2. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione promuove il coinvolgimento dell'Ordine degli Psicologi e delle organizzazioni associative dotate di competenze specifiche utili alla loro realizzazione.
 3. Le attività previste al comma 1, lettera d), si svolgono in raccordo con il Comitato regionale per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo istituito dall'articolo 6 della legge regionale 22 maggio 2017, n. 11 (Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania).
 4. Per quanto concerne specificamente gli sport acquatici, nella pianificazione degli interventi previsti dalla presente legge è coinvolta la Consulta permanente per i problemi della nautica e degli sport acquatici, di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 luglio 2021, n. 16 (Disposizioni per il riconoscimento dei Circoli nautici della Campania).



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 3

(Programmazione degli interventi)

1. Le iniziative volte a rafforzare le condizioni necessarie per garantire il diritto alla pratica sportiva e a prevenire e contrastare l'abbandono, in particolare tra adolescenti, giovani e persone che vivono situazioni di fragilità o svantaggio sociale ed economico, sono sostenute non solo attraverso le azioni specifiche previste dalla presente legge, ma anche mediante programmi, strumenti e misure già previsti da altre leggi e pianificazioni regionali, tra cui:
 - a) gli strumenti di programmazione e coordinamento di cui all'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2013, n. 18;
 - b) gli strumenti di programmazione regionale di cui alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 26 (Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani), nonché le azioni di comunicazione e informazione di cui all'articolo 9 della medesima legge;
 - c) gli strumenti di programmazione, coordinamento e attuazione delle politiche sociali di cui al Titolo III della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328);
 - d) le misure di cui alla legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario);
 - e) gli interventi di cui alla legge regionale 7 agosto 2020, n. 37 (Norme contro la violenza e le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1977, n. 14);
 - f) le politiche e gli interventi nel campo della formazione e dell'istruzione professionale previsti dalla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro).



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 4

(Contributi regionali)

1. Per attuare gli obiettivi fissati dalla presente legge, la Regione Campania, nell'ambito delle proprie funzioni, prevede l'erogazione di contributi sulla base di appositi avvisi pubblici. Gli avvisi definiscono tipologie e caratteristiche degli interventi finanziabili, criteri e priorità di assegnazione, eventuali premi aggiuntivi rispetto a quelli indicati al comma 3, modalità di rendicontazione delle spese e sistemi di verifica e controllo dell'utilizzo delle risorse.
2. Possono accedere ai contributi:
 - a) società sportive dilettantistiche e associazioni sportive dilettantistiche;
 - b) enti di promozione sportiva riconosciuti;
 - c) il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
 - d) il Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
 - e) associazioni benemerite riconosciute dal CIP che comprendano persone con disabilità;
 - f) federazioni sportive e discipline sportive associate;
 - g) enti locali e altri organismi pubblici;
 - h) istituzioni scolastiche riconosciute dal Ministero competente.
3. Nella valutazione delle domande e nella distribuzione delle risorse costituiscono criteri di priorità, integrabili dalla Giunta regionale con ulteriori elementi di premialità:
 - a) la realizzazione di progetti in forma integrata tra più soggetti beneficiari e altri partner quali università, enti accreditati per la formazione professionale, agenzie educative, servizi sociali territoriali e organizzazioni pubbliche o private, in particolare se rivolti a persone con disabilità;
 - b) la promozione di iniziative, anche attraverso reti tra autonomie scolastiche, università ed enti locali, volte ad ampliare l'utilizzo, gli orari e i periodi di apertura degli impianti sportivi, sia autonomi che situati in strutture scolastiche o universitarie, ricorrendo anche a modelli organizzativi innovativi.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 5

(Modifiche alla legge regionale 25 novembre 2013, n. 18)

1. Alla legge regionale 25 novembre 2013, n. 18 (Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 2, dopo la lettera n), è aggiunta la seguente:

“n-bis) promozione e sostegno di strategie e interventi volti a favorire la continuità della pratica sportiva e a contrastarne l'abbandono, con particolare attenzione agli adolescenti, ai giovani e alle persone in condizioni di fragilità o svantaggio sociale ed economico.”;
 - b) all'articolo 3, dopo la lettera n), è aggiunta la seguente:

“n-bis) incentiva la progettazione e la diffusione di modelli organizzativi che favoriscano la partecipazione continuativa e costante alle attività fisiche e motorie di adolescenti, giovani e persone in condizioni di fragilità o svantaggio sociale ed economico, con particolare attenzione alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abbandono sportivo, soprattutto quando connessi a disabilità, disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA), al ritiro sociale, al bullismo, al cyberbullismo e agli stereotipi o discriminazioni di genere.”.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 6

(Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2020, n. 37)

1. Alla legge regionale 7 agosto 2020, n. 37 (Norme contro la violenza e le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1977, n. 14), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. La Regione riconosce il diritto di donne e uomini a un accesso paritario alle attività sportive e motorie e alla fruizione di impianti sportivi, ricreativi e culturali di qualità, promuovendo la partecipazione equilibrata di bambine, bambini, ragazze e ragazzi a tutte le discipline, superando stereotipi legati alle pratiche tradizionalmente considerate femminili o maschili e contrastando, al contempo, ogni discriminazione basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, anche attraverso progetti che favoriscano l'avvio e la continuità della pratica sportiva, mediante un uso flessibile delle strutture per conciliare tempi di lavoro, studio e attività motoria;”.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. Per verificare l'efficacia delle disposizioni contenute nella presente legge e il loro contributo al perseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 1, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente, con periodicità triennale, una relazione che illustri lo stato di attuazione e i risultati conseguiti, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
 - a) stato di avanzamento e impatto dei progetti destinati a favorire la continuità della pratica sportiva e a contrastarne l'abbandono, con attenzione specifica a minori, adolescenti e giovani in condizioni di svantaggio sociale o economico;
 - b) sviluppo e consolidamento di reti e collaborazioni tra associazioni sportive, giovanili e di volontariato e istituti scolastici secondari, finalizzate a monitorare e prevenire la dispersione sportiva;
 - c) attività di formazione indirizzate a docenti, educatori, tecnici sportivi, allenatori, genitori e atleti, con evidenziazione delle iniziative relative alla prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) e dei fenomeni di ritiro sociale;
 - d) campagne di informazione e sensibilizzazione volte a diffondere la conoscenza del fenomeno dell'abbandono sportivo e a promuovere la cultura della continuità sportiva;
 - e) eventuali difficoltà riscontrate nell'attuazione delle misure e proposte di miglioramento.
2. Per garantire una valutazione completa e integrata, le strutture competenti del Consiglio regionale e della Giunta collaborano nella raccolta e nell'analisi dei dati utili alla redazione della relazione.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 8

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. All'attuazione degli interventi si provvede nell'ambito delle risorse stanziato per le leggi regionali 25 novembre 2013, n. 18, e 7 agosto 2020, n. 37.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.